



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

*“Attività finalizzate all’Alternanza Scuola-Lavoro”*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA**, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, P.I. 800224410486, (qui di seguito indicato come USRT), rappresentato dal Direttore Generale Dr. Domenico Petruzzo;

e

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI di FIRENZE**, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, P.IVA 01121979680480 (qui di seguito indicato come UNIFI), rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei;

#### VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme relative al riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici" a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2016, prot. N. 38 del 30 novembre 2015;

le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

#### PREMESSO CHE

##### L’USRT:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell’alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l’apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitora le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro;
- favorisce ogni attività che abbia finalità orientativa;

##### L’UNIFI:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale per contribuire alla valorizzazione della formazione orientativa e delle conoscenze e competenze tecnico-professionale degli studenti delle scuole secondarie di II grado;
- mette a disposizione, compatibilmente con le proprie attività e finalità istituzionali, il personale e le proprie strutture e servizi per attivare azioni di alternanza nel rispetto delle indicazioni operative previste dalla Legge 107/2015;
- promuove e favorisce la partecipazione degli studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro in attività formative, anche di tipo amministrativo, svolte in ambito universitario, di seguito denominati alternanza scuola-università.

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1** **Finalità**

L'USRT e l'UNIFI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione secondaria di secondo grado e quello universitario al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze orientative degli studenti;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, nella prospettiva di incrementare il tasso di istruzione favorendo nel contempo l'integrazione tra scuola e lavoro.

## **Art. 2**

### **Obiettivi specifici**

Il seguente protocollo persegue i seguenti obiettivi specifici:

- progettare e sostenere i percorsi in alternanza scuola-università nelle strutture universitarie;
- consolidare il raccordo con le istituzioni scolastiche al fine di promuovere azioni rivolte a facilitare la transizione scuola-università;
- formulare attività condivise per favorire la conoscenza del contesto universitario e, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, favorire azioni volte ad integrare l'offerta formativa.

## **Art. 3**

### **Impegni delle parti**

L'USRT s'impegna a:

- coadiuvare UNIFI nell'organizzazione di percorsi di alternanza scuola-università;
- coordinare la raccolta e la valutazione dei dati monitoraggio relativi alle attività offerte;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli didattico sperimentali;
- coinvolgere UNIFI nella possibile progettazione di modelli didattico sperimentali derivanti dai percorsi di alternanza scuola-università;
- valutare la possibilità di adottare misure semplificative dei processi amministrativi applicati a percorsi di alternanza scuola-università svolti in ambito universitario.

L'UNIFI si impegna a:

- progettare percorsi di alternanza scuola-università, in conformità con la Legge 107/2015, con particolare attenzione a percorsi formativi volti a facilitare l'orientamento degli studenti;
- predisporre elenchi di strutture (dipartimenti/centri/servizi/uffici) che, nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-università;
- coadiuvare l'USRT nello svolgimento di iniziative di monitoraggio con particolare riguardo alla valutazione dei percorsi offerti;
- utilizzare come modelli di modulistica, opportunamente modificata e integrata, quanto predisposto da USRT. In particolare si tratta il modello di convenzione (all.1) e il modello di patto formativo (all.2).

## **Art. 4**

### **Gruppo di Coordinamento**

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, si istituisce, a titolo gratuito, un gruppo di coordinamento paritetico tra l'Università di Firenze e la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, costituito da un numero non superiore a tre rappresentanti per ognuno dei due Enti.

Per USRT sarà costituito almeno da due rappresentanti dell'UFFICIO III - 'Unità organizzativa 3 di USRT.

Per UNIFI sarà costituito almeno dal Delegato all'Orientamento e dal Responsabile della piattaforma amministrativa dell'Orientamento

Il suddetto gruppo di coordinamento lavorerà per raggiungere le finalità di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 e per progettare ogni altra azione che sarà ritenuta utile.

#### **Art. 5**

##### **Pubblicizzazione**

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa utilizzando, a tal fine, i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Durata e recesso**

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e avrà durata quinquennale. A ciascuna delle parti contraenti è riservato in qualunque momento il diritto di recesso unilaterale, da adottarsi con preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Letto e sottoscritto

Il Rettore  
Prof. Luigi Dei

Il Direttore generale  
Dott. Domenico Petruzzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.